REGIONE PIEMONTE BU13 30/03/2023

Codice A1618A

D.D. 20 marzo 2023, n. 186

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: RINALDI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (P.IVA 03950530042) Sede intervento: BAROLO - LOCALITA' BRUNATE (F. 8, mappali 3, 224), LA MORRA - LOCALITA' BRUNATE (F. 11, mappali 376, 377, 388).



ATTO DD 186/A1618A/2023

DEL 20/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: RINALDI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (P.IVA 03950530042) Sede intervento: BAROLO – LOCALITA' BRUNATE (F. 8, mappali 3, 224), LA MORRA – LOCALITA' BRUNATE (F. 11, mappali 376, 377, 388)

1. PREMESSO CHE:

- in data 12/1/2023 (prot. n. 4370 del 13/01/2023) è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata dall'impresa RINALDI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, con sede legale in Barolo, Via Crosia n. 28 (P.IVA 03950530042) per un intervento di reimpianto del vigneto esistente, su superfici del N.C.T. del Comune di BAROLO di cui al Foglio n. 8, particelle 3-224 e del Comune di LA MORRA di cui al Foglio n. 11, particelle 376 377 388;
- i lavori in progetto ricadono su un unico appezzamento di superficie totale pari a 8.592 m², attualmente coltivato a vigneto, e prevedono l'estirpo delle ceppaie del vecchio vigneto e una movimentazione di terreno tra scavi e riporto pari a 6.024,80 mc per la realizzazione dei drenaggi, da convogliarsi in un'unica zona di scarico a valle del vigneto in un fosso a cielo aperto, e il livellamento superficiale;
- il tempo previsto per l'esecuzione dell'intervento è pari a sei mesi;
- 2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;
- 3. RICHIAMATA la nota prot. n. 12734 del 30/01/2023 con cui si richiedevano al Settore Tecnico

Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'espressione di parere di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, e al Suap di effettuare le opportune verifiche circa la disponibilità dell'area di intervento da parte del richiedente;

- 4. PRESO ATTO di quanto riportato nelle integrazioni trasmesse dal Suap di cui al prot. n. 18099 del 08/02/2023;
- 5. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota del 16/03/2023 di prot. n. 00038504, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 256;
- il titolare ha dichiarato che la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;
- 6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- 7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- 11. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7":
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa RINALDI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, con sede legale in Barolo, Via Crosia n. 28 (P.IVA 03950530042), alla realizzazione di un intervento di reimpianto del vigneto esistente, su superfici del N.C.T. del Comune di BAROLO di cui al Foglio n. 8, particelle 3, 224 e del Comune di LA MORRA di cui al Foglio n. 11, particelle 376, 377, 388;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00004370 del 13/01/2023 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle

attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo;

- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;
- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;
- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;
- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;
- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;
- F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.

61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud) Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 934 / 2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore tecnico Piemonte Sud

PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 4076 del 31/01/2023

Oggetto: R.D.L. 3267/1923, L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – C.P.G.R. 3/AMB del 31/08/2018

Richiesta autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in località Brunate, nei Comuni di Barolo (F. 8 partt. 3 – 224) e La Morra (F. 11, partt. 376 - 377 – 838) - Richiedente: Azienda Agricola RINALDI S.S.A.

Parere geologico

In data 31/01/2023, prot. n° 4076, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte Sud la richiesta di parere geologico - tecnico relativa all'istanza dell'Azienda Agricola RINALDI S.S.A., tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 per lavori di sistemazione agraria finalizzati al reimpianto di un vigneto in località Brunate, nei Comuni di Barolo (F. 8 partt. 3 – 224) e La Morra (F. 11, partt. 376 - 377 - 838), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica;
- ✓ relazione geologico geotecnica;
- √ documentazione fotografica;
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche.

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale inviata e del sopralluogo congiunto (con progettisti delegati dall'istante) effettuato in data 14/03/2023, risulta che il progetto in oggetto consiste in sintesi nella realizzazione di un sistema di drenaggio per la regimazione delle acque profonde, ai fini del reimpianto di un vigneto, per una superficie totale modificata di 8.592 mq., tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale, pari a 1.766,40 mc, dovuto ai livellamenti del terreno e alla rete di regimazione delle acque profonde.

Si rileva che la prevista regimazione delle acque profonde nell'area di intervento comporta un miglioramento della stabilità generale del versante.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta



funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Si esprime pertanto **parere favorevole**, per quanto di competenza, ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare, da parte dell'Azienda Agricola RINALDI S.S.A., tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 per lavori di sistemazione agraria finalizzati al reimpianto di un vigneto in località Brunate, nei Comuni di Barolo (F. 8 partt. 3 – 224) e La Morra (F. 11, partt. 376 - 377 - 838), del comune di Barolo, per una superficie totale modificata di 8.592 mq. e per un volume di movimento terra totale, pari a 1.766,40 mc., a patto che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- 2. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;
- 3. l'impianto di vigneto dovrà essere realizzato seguendo l'andamento delle curve di livello:
- 4. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee (mantenendo inerbite le interfile);
- 5. dovrà essere controllata la perfetta funzionalità dello scarico delle acque verso valle, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
- 6. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
- 7. eventuali materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area.

Si rimanda al Settore Tecnico Piemonte Sud per gli aspetti generali di competenza.

Restando in attesa del Provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono distinti saluti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE Ing. Bruno IFRIGERIO

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)